

Costituito, oltre le solite particolarità, in quanti Alberi siano mattati li rispettivi Bastimenti, e qual sia la loro Portata; e ciò per norma del Diritto da pagarsi in ragguaglio agli Alberi stessi.

3

Li Bastimenti Veneti pertanto mattati in quattro Alberi saranno tenuti a pagare Duc. 8. Effettivi, quelli in tre Duc. 6., e quelli in due Duc. 4., cioè tutti indistintamente due Ducati Effettivi per Albero, come finora fu stabilito dalla Pubblica Autorità; e se fossero Trabaccoli, pagheranno unicamente Ducati 2. per ogni Trabaccolo, purchè abbiano la Portata di Stara 700.

4

Li Bastimenti però, che capitassero carichi di Materiali Pubblici; Tutti li Bastimenti vuoti; Li Legni piccoli, cioè Peotte, Gaete, Felucche, Pieleghi, e simili, purchè non arrivino alla Portata di Stara 700. Li Naviglj, che vengono carichi di Legna da Fuoco, di Scaglia ad uso di Calcinna, e di Sale, e finalmente quelli, che conducono Manzi, e Castrati, saranno tutti esenti da un tale Diritto; ma se avessero più di venti Colli, da calcolarsi a norma della pratica corrente, s'intenderanno decaduti dall'esenzione, e dovranno anch'essi sottostare al predetto Diritto dell'An-coraggio.